



Circ. 156

Venezia Mestre, 05/02/2022

Ai Genitori degli alunni
Al Personale docente
Al Personale ATA

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021;
VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
VISTA la nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 8 dell'8 gennaio 2022;
VISTA la Nota del Ministero Istruzione n.14 del 10 gennaio 2022;
VISTO il Decreto Legge n.4 del 27/01/2022;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022;
VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*.

Informa quanti in oggetto sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art. 6, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5).

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA				
ALUNNI POSITIVI	CONDIZIONE VACCINALE	MISURA DIDATTICA	MISURA SANITARIA	TEST
Fino a 4 casi positivi	Tutti	In presenza	Auto sorveglianza per 5 giorni	Test di auto sorveglianza <u>obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi</u>
5 o più casi	tutti	Sospensione dell'attività in presenza per 5 giorni	Quarantena precauzionale di 5 giorni	<u>Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal quinto giorno</u>

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI POSITIVI	CONDIZIONE VACCINALE	MISURA DIDATTICA	MISURA SANITARIA	TEST
Fino a 4 casi	Tutti	In presenza	Auto sorveglianza per 5 giorni e mascherine FFP2 per 10 giorni	Test di auto sorveglianza <u>obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi</u>
5 o più casi Le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale	PER GLI ALUNNI: 1) Vaccinati con dose booster; 2) Vaccinati con ciclo primario (2 dosi) concluso da meno di 120 giorni; 3) Guariti da meno di 120 giorni; 4) Guariti dopo aver completato il ciclo primario; 5) Esenti dalla vaccinazione con idonea certificazione rilasciata sulla base delle indicazioni normative nazionali vigenti e su richiesta dei genitori;	In presenza	Auto sorveglianza per 5 giorni e mascherine FFP2 per 10 giorni	Test di auto sorveglianza <u>obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi</u>
	Gli altri alunni	Didattica digitale integrata per 5 giorni	Quarantena precauzionale di 5 giorni e al rientro a scuola auto sorveglianza per 5 giorni con mascherine FFP2	Test di fine quarantena <u>obbligatorio a partire dal quinto giorno</u>

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°				
ALUNNI POSITIVI	CONDIZIONE VACCINALE	MISURA DIDATTICA	MISURA SANITARIA	TEST
Fino a 1 caso	Tutti	In presenza	Auto sorveglianza per 5 giorni e mascherine FFP2 per 10 giorni	Test di auto sorveglianza <u>obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi</u>
2 o più casi Le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale	PER GLI ALUNNI: 1) Vaccinati con dose booster; 2) Vaccinati con ciclo primario (2 dosi) concluso da meno di 120 giorni; 3) Guariti da meno di 120 giorni; 4) Guariti dopo aver completato il ciclo primario; 6) Esenti dalla vaccinazione certificazione rilasciata sulla base delle indicazioni normative nazionali vigenti e su richiesta dei genitori;	In presenza	Auto sorveglianza per 5 giorni e mascherine FFP2 per 10 giorni	Test di auto sorveglianza <u>obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi</u>
	Gli altri alunni	Didattica digitale integrata per 5 giorni	Quarantena precauzionale di 5 giorni e al rientro a scuola auto sorveglianza per 5 giorni con mascherine FFP2	Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal quinto giorno

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i **requisiti per poter frequentare in presenza** per gli alunni della scuola primaria (nel caso di 5 o più positivi in classe) e per la scuola secondaria di 1° (nel caso di 2 o più positivi in classe) seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dalle famiglie dell'alunno interessato**.

Al verificarsi di tali condizioni sarà compito della scuola fornire alle famiglie specifiche indicazioni inerenti alle modalità di dimostrazione dei requisiti per la partecipazione della didattica in presenza.

Sul sito dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – amministrazione trasparente - è stata al riguardo emessa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 per la verifica dei requisiti art. 6, comma 5, del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022

Per coloro che non producono il certificato le attività didattiche proseguono a distanza in DDI (didattica digitale integrata) per 5 giorni. Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test obbligatorio in uscita (tampone molecolare o antigenico) e al rientro a scuola auto sorveglianza per 5 giorni con obbligo di indossare mascherine FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza**, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- *Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 SOLTANTO **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.*** Inoltre è fatto obbligo dai 6 anni in su di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133);

PERSONALE DOCENTE

Per il personale della scuola trovano applicazione le circolari del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2022. e n. 9498 del 04 febbraio 2022 con oggetto: *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2"*.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

-siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov2 SOLO alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Per tutte le altre fattispecie:

- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michelangelo LAMONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93